



*Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

di concerto con

CORTE DEI CONTI MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO DELLA DIFESA

31.03.03 000268

UFF. CONTR. INFRASTR.
E TERRITORIO

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e, in particolare, l'articolo 11 che attribuisce al Ministro dei trasporti e della navigazione le funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo sull'attività dell'ENAC;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, recante il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che prevede la costituzione di società di capitale per la gestione dei servizi per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;

VISTA la circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione 20 ottobre 1999, n.12479 AC e relativi allegati, emanata ai sensi dell'articolo 17 del sopra citato regolamento;

VISTO il contratto di programma stipulato il 12 ottobre 2000 tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e l'ENAC;

CONSIDERATO che la Corte dei conti - Sezione del controllo sugli atti del Ministero dei trasporti - nella deliberazione n. 45/2000 emessa nell'adunanza del 19 ottobre 1999, ha rilevato i ritardi nell'attuazione del regolamento delle gestioni totali, concludendo che "le gestioni dovranno rapidamente entrare nella tipologia di gestione totale voluta dalla legge, al fine di sostenere tutti i costi, sia degli investimenti che dei servizi, con progressivo sganciamento degli oneri dello Stato, con il conseguente incameramento dei diritti erariali aeroportuali";

VISTA la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 novembre 2000, n. 141- T, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 5 gennaio 2001, recante le modalità di affidamento delle gestioni totali aeroportuali;

*Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

VISTA la deliberazione 26 aprile 2001 n. 21/2001, del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, e l'istruttoria svolta dall'ENAC come descritta nella nota n. 01-432/DG del 12 febbraio 2001;

VISTA la convenzione n. 40 stipulata in data 25 gennaio 2002, tra l'ENAC e la Società Esercizio Aeroporti Puglia S.p.A. (S.E.A.P.), che disciplina i rapporti conseguenti all'affidamento in concessione della gestione totale degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto;

VISTA la postilla n.1, sottoscritta in data 12 febbraio 2003, con la quale viene apportata la modifica all'art. 9, comma 2, della suddetta convenzione, conformemente alle richieste formulate con nota del 6 dicembre 2002 n.1888 dal Dipartimento della navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO i decreti interdirettoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con l'Agenzia del Demanio numerati, rispettivamente 033, 035, 036 datati 28 febbraio 2003 con cui, ai sensi dell'art. 8 d. l.go n. 250/97, vengono assegnati all'ENAC, a titolo gratuito i beni del demanio aeroportuale – ramo trasporti – aviazione civile – degli aeroporti di Bari, Foggia e Taranto;

VISTO il decreto interdirettoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Difesa con l'Agenzia del Demanio n.034 datato 28 febbraio 2003, con cui, ai sensi dell'art.8 d.l.go n.250/97, vengono assegnati all'ENAC, a titolo gratuito, i beni del demanio aeroportuale – ramo trasporti – aviazione civile – dell'aeroporto di Brindisi;

VISTA la decisione della Corte di Cassazione n. 7291/03, depositata in cancelleria il 14/2/03, che, definitivamente pronunciando sulle responsabilità connesse all'incidente aereo di Verona del 13/12/95 in cui perirono 49 persone, configura le posizioni di garanzia a presidio dell'operatività in sicurezza dello scalo, ivi incluse le società di gestione;

LL

11



*Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

CONSIDERATA la necessità di innovare i precedenti indirizzi ministeriali in materia, in ragione del mutato quadro di riferimento di fatto e di diritto che impone, anche in ragione di esigenze di sicurezza ed operatività aeroportuale intestate al gestore, scelte di consolidamento delle attuali gestioni aeroportuali per la durata massima dell'affidamento in concessione degli scali prevista dalla normativa vigente, salvo motivate eccezioni;

DECRETA

Articolo unico

1. E' approvata la convenzione n.40 stipulata tra l'ENAC e la Società Esercizio Aeroporti Puglia S.p.A. (S.E.A.P.) in data 25 gennaio 2002, unitamente alla postilla n.1 sottoscritta in data 12 febbraio 2003, per l'affidamento della gestione totale degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto.
 2. I beni del demanio oggetto della concessione sono assegnati in uso gratuito all'ENAC che provvederà ad estendere in via d'urgenza la durata della convenzione a quaranta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della citata postilla n.1. 
 3. La eventuale utilizzazione da parte della Società Esercizio Aeroporti Puglia S.p.A. (S.E.A.P.) di ulteriori porzioni di sedime non strettamente correlate alle esigenze di gestione aeroportuale, previa individuazione delle stesse con decreto interdirettoriale, sarà oggetto di separata convenzione tra l'Agenzia del demanio e la Società Esercizio Aeroporti Puglia S.p.A. (S.E.A.P.). 
- 



*Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

4. In ragione del tempo trascorso e della mutata realtà aeroportuale che inducono a consolidare nel tempo le attuali gestioni aeroportuali è abrogata la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 novembre 2000, n. 141/T, citata in premessa.

Roma, li 6.03.2003

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Pietro Lunardi

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

LT

IL MINISTRO DELLA DIFESA

h

h

LL